

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE

CODICE CIG: _____

La presente polizza è stipulata tra

ACA S.p.A.
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA, 81
65125 PESCARA PE
P.IVA 01318460688

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	12/12/2020
alle ore 24.00 del :	31/12/2023

DEFINIZIONI	
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La MEDIASS S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto:	La parte di danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Bonifica:	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
Condizioni originarie:	Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
Danno Ambientale:	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato:	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Inquinamento:	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
interventi di bonifica:	ogni intervento di "messa in sicurezza d'emergenza", bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
Massimale:	la somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
Matrice ambientale:	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
Messa in sicurezza di emergenza:	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente:	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
Periodo di assicurazione:	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
Prestatori di lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi coristi, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
Ripristino post bonifica:	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
Ripristino del Danno Ambientale:	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <u>Ripristino primario</u> : qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; <u>Ripristino complementare</u> : qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; <u>Ripristino compensativo</u> : qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo;
Risorse naturali:	le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e sottosuolo;
Servizi naturali:	le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
Spese:	le spese effettivamente sostenute;
Stabilimento:	il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura. Sono comprese le reti di approvvigionamento e distribuzione

MASSIMALI ASSICURATI – SOTTOLIMITI - GARANZIE OPZIONALI - PREMIO DI POLIZZA

MASSIMALE ASSICURATO per sinistro/periodo assicurativo per tutte le garanzie	€ 4.000.000,00
Sottolimito Sezione 2 “Danno Ambientale”	€ 4.000.000,00
Sottolimito Sezione 2 “Interventi di Bonifica interni allo stabilimento”:	€ 1.500.000,00
Franchigia fissa per sinistro	€ 22.500,00

GARANZIE OPZIONALI

A) Amianto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SOTTOLIMITE € 1.000.000,00 FRANCHIGIA € 22.500,00 - SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SOTTOLIMITE € 100.000,00 FRANCHIGIA € 22.500,00	
B) Beni all’interno dello Stabilimento Assicurato	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SOTTOLIMITE € 100.000,00 FRANCHIGIA € 22.500,00	
C) Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SOTTOLIMITE € 4.000.000,00 FRANCHIGIA € 22.500,00	
D) Committenza del trasporto di merci pericolose	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
SOTTOLIMITE € 4.000.000,00 FRANCHIGIA € 22.500,00	

PREMIO ANNUO LORDO FLAT: €

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.
Imposte	€	.-
TOTALE	€	.-

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Proprietà, uso, detenzione, gestione, di tutte le strutture ed infrastrutture, acquedotti e fognature sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, comprese le opere di captazione, impianti di potabilizzazione e di depurazione, anche con uso di prodotti chimici, impianti di sollevamento, condotte forzate, cabine e linee elettriche, stazioni e ponti radio, pozzi, dighe, bacini di contenimento, serbatoi, tubazioni e condotte in genere.

GARANZIA BASE - SEZIONE I

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: "Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, comprese le reti di distribuzione, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART. 1.2 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione; in caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

ART. 1.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

GARANZIA BASE - SEZIONE II
ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA
E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: "Sinistro": l'evento occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto previsto all'art. 2.2 la Società rimborserà all'Assicurato:

- sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli interventi di Bonifica;
- sino alla concorrenza del sottolimito previsto in polizza per il "Danno ambientale", le spese per il Ripristino del Danno Ambientale in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata in Polizza a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'art. 3.13 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

ART. 2.2 – SOTTOLIMITO SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato in polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

ART. 2.3 CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

ART. 2.4 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di Legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga di quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 1910 del C.C. l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, tuttavia, deve darne comunicazione a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 3.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata **dalle ore 24.00 del 12.12.2020** e scadenza **alle ore 24.00 del 31.12.2023**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

La prima rata di premio sarà calcolata sulla base di 200/365 di premio annuo.

Alla data del 31.12.2023, naturale scadenza della presente polizza ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 150 (centocinquanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella **facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno**, mediante comunicazione da inviare tramite PEC/raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 ivi compreso il periodo di sospensione di trenta giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m. e i..

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

ART. 3.5 BIS AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.)

ART. 3.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 3.7 REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti agli art. 3.5, 3.5 bis e 3.6, la Società dovrà richiedere ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni. A seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3.4 Pagamento del premio.

ART. 3.8 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Non si applica all'assicurazione RC inquinamento

ART. 3.9 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Il Massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

ART. 3.10 - FRANCHIGIA

Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicata in Polizza. Resta inteso che tale importo non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

ART. 3.11 - DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

ART. 3.12 - INSERIMENTO STABILIMENTO IN CORSO DI POLIZZA

In caso di inserimento di uno o più stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di retroattività sarà quella indicata in polizza.

ART. 3.13 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

ART. 3.14 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto al Broker e all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax entro, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ. 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

ART. 3.15 - OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, anche per il tramite del Broker alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

ART. 3.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 3.17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 28/2010 (mediazione conciliativa).

ART. 3.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

ART. 3.19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

ART. 3.20 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 3.21 - OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA O ALIENAZIONE DEL SITO ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento assicurato interrompe a titolo definitivo l'attività o se per lo stesso cessa la concessione di utilizzo da parte del Contraente medesimo;
- b) se ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso in cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

ART. 3.22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 3.23 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società è tenuta a fornire al Contraente o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le statistiche dei sinistri denunciati con evidenza, per ogni sinistro:

- della controparte,
- degli importi pagati e riservati,
- della tipologia del danno

- dello stato per ciascun sinistro

in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri.

ART. 3.24 – VALIDITÀ DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione

ART. 3.25 - COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MEDIASS S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MEDIASS S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

ART. 3.26 - CLAUSOLA BROKER

L'ACA S.p.A. – Azienda Comprensoriale Acquedottistica dichiara di essere assistita dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente

- contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
 - e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
 - f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
 - g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
 - h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
 - i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
 - j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

ART. 3.27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S. M. E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

La Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RC INQUINAMENTO
ACA S.p.A. – AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ESCLUSIONI

ART. 4.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- j) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione; per "fatti o circostanze" si intende qualsiasi segnalazione di danno di cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto comunicazione scritta in data anteriore a quella di decorrenza del contratto.
- k) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- l) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m) causati da pozzi perdenti;
- n) causati da campi elettromagnetici;
- o) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla Legge

ART. 4.2 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA BASE SEZIONE 1

DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a.1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- a.2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- a.3) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- a.4) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

ESCLUSIONI

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di polizza

ART. 4.3 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

EVENTI SOCIOPOLITICI

Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del C.C., la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, terrorismo e sabotaggio organizzato, con il limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

EVENTI NATURALI

Si precisa che, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del C.C la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria con il limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

COLPA GRAVE

Si precisa che, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice Civile, la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati con colpa grave del Contraente/Assicurato.

GARANZIE OPZIONALI NON OPERANTI

(operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

GARANZIA A - AMIANTO

- Danni da amianto** - A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.1 lettera f) nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito e una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

- Spese di rimozione e smaltimento**

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti l'Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.2 lettera b) nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia/scoperto indicati nel frontespizio di polizza.

GARANZIA C - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni della presente polizza ed a parziale deroga dell'art. 4.1 lettera a) L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

<p>SOSTANZE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ESPLOSIVI <input type="checkbox"/> GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE <input type="checkbox"/> MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI <input type="checkbox"/> MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI <input type="checkbox"/> MATERIE COMBURENTI <input type="checkbox"/> MATERIE TOSSICHE <input type="checkbox"/> MATERIE CORROSIVE <input type="checkbox"/> SOSTANZE CHIMICHE <input type="checkbox"/> _____

E dai seguenti veicoli:

TIPO	TARGA	PESO A PIENO CARICO (Q.LI)

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una franchigia/scoperto indicati nel

frontespizio.

RIFIUTI

- RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
- RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente: ***“Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.***

L’art 3.18 “estensione territoriale” si intende abrogato e così sostituito ***“L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera”.***

GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art. 4.1 lettere a) e b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

La garanzia vale esclusivamente per fatti attribuibili all’Assicurato in qualità di committente. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Sezione prima – Assicurazione della RC Inquinamento

- definizione sinistro
- 1.1 Oggetto dell'assicurazione
- 1.2 Inizio e termine delle garanzie (formula claims made)
- 1.3 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

Sezione seconda – Assicurazione delle spese per gli interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

- Definizione sinistro
- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Sottolimito spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento
- 2.3 Condizione di Assicurazione
- 2.4 Pluralità di autori del danno

Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- 3.7 Limiti di risarcimento
- 3.8 Franchigia
- 3.9 Datazione dell'inquinamento
- 3.12 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- 3.13 Obblighi di cooperazione dell'assicurato in caso di sinistro
- 3.15 Foro competente
- 3.18 Estensione territoriale
- 3.20 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale.

Esclusioni comuni a tutte le sezioni

- Esclusioni
- 4.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche relative alla garanzia base sezione 1
- 4.2 (a) Delimitazioni
- 4.2 (b) Esclusioni
- 4.3 Esclusioni e delimitazioni specifiche relative alla garanzia base sezione 2

IL CONTRAENTE